

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

62^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1984

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421) (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 »:

PRESIDENTE 3 e *passim*

* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 5 e *passim*

ANTONIAZZI (PCI) 7

BERLANDA (DC) 9

CALÌ (PCI) 22

CASTELLI (DC) 20

DE CINQUE (DC) Pag. 16 18 19, 21

DE SABBATA (PCI) 5 e *passim*

GARIBALDI (PSI), relatore 10, 12

GIUSTINELLI (PCI) 17, 22

LECCISI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 11

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze 18

LOPRIENO (Sin. Ind.) 23

MAFFIOLETTI (PCI) 4

PAVAN (DC) 15

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità 13, 14

ROSSANDA (PCI) 11

SAPORITO (DC), relatore 5 e *passim*

TARAMELLI (PCI) 11

TRIGLIA (DC) 12

VELLA (PSI) 15

VENANZETTI (PRI) 8, 17

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1984 28**

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21). Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 22 novembre 1983.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldi, Bernassola, Damagio, De Cataldo, Degola, Fontana, Fracassi, Leopizzi, Mazzola, Monsellato, Palumbo, Panigazzi, Prandini, Quaranta, Riggio, Tanga, Valiani, Vecchi, Covatta e Bonifacio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 » (421) (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 ».

Ricordo che nella seduta pomeridiana si è svolta la discussione generale, sono stati

illustrati gli ordini del giorno e hanno replicato i relatori e il rappresentante del Governo.

Informo l'Assemblea che, essendo insorte questioni di proponibilità in ordine a taluni emendamenti presentati al decreto-legge, la Presidenza si è riservata l'esame relativo alla loro proponibilità. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,45).

Informo i signori colleghi che sullo stampato n. 2 e sul foglio aggiunto n. 1 che è stato distribuito sono contenuti gli emendamenti ritirati o che a parere della Presidenza sono giudicati improponibili per estraneità alla materia del decreto-legge che concerne, come è noto, proroghe ad una serie di provvedimenti.

È improponibile l'emendamento 2.10 presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

L'emendamento 2.16 del Governo è stato ritirato.

L'emendamento 2.11, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 2.15 del Governo è stato ritirato.

L'emendamento 2.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 2.13, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, è improponibile.

Circa l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile l'ultima parte e la prima è assorbita dall'eguale testo dell'emendamento 2.17 del Governo.

L'emendamento 2.6, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 2.7, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 3.1, presentato dal senatore Padula, è improponibile.

L'emendamento 3.2, presentato dal senatore Torri e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 3.3, presentato dal Governo, è stato ritirato.

L'emendamento 4.7, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 4.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 4.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 4.4, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, è improponibile e di conseguenza è improponibile il subemendamento 4.1/1 presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

L'emendamento 4.8, presentato dal senatore Berlanda e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 6.7, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

Circa l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile solo la seconda parte perchè la prima parte consiste in una pura proroga di termini.

L'emendamento 6.3, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 6.4, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 6.14, presentato dal Governo, è stato ritirato.

L'emendamento 6.6, presentato dalla Commissione, è improponibile.

L'emendamento 6.13, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 6.16, presentato dal Governo, è stato ritirato.

L'emendamento 6.17, presentato dal senatore Orciari e da altri senatori, è improponibile.

L'emendamento 6.18, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori, è improponibile.

Queste sono le deliberazioni assunte dalla Presidenza.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, debbo esprimere le più ampie riserve del Gruppo comunista sui criteri adottati in merito alla proponibilità degli emendamenti.

Non contesto il potere del Presidente di esercitare i compiti che gli affida il Regolamento per quanto riguarda l'estraneità degli emendamenti all'oggetto, però, signor Presidente, bisogna considerare che qui si tratta di un decreto che non solo proroga, ma che in certi casi innova; bisogna considerare che il termine in sè e il suo spostamento non è un oggetto normativo in quanto il termine, spostandosi, determina un contenuto normativo diverso da quello vigente. Si tratta, in genere, di una disposizione normativa che attiene al contenuto di certe discipline.

Bisogna considerare, poi, che non provvedendo o provvedendo su una certa materia si sceglie la strada di mantenere o no una certa disciplina. Per esempio, non sopprimendo un ente, si lascia una situazione, di fatto e di diritto, che risulta essere il vero provvedimento.

In secondo luogo non è vero che si tratta di proroghe. Infatti, in molti casi, il Governo ha usato il termine « purchè », attraverso il quale ha introdotto non solo la proroga formale del termine ma una disciplina particolare, un correttivo normativo.

In questi casi che cosa avviene? Avviene che dalla discrezionalità del Governo di re-

digere in un certo modo il decreto-legge nasce un limite alla potestà di emendamento da parte del Parlamento. Tutto ciò non può non lasciarci profondamente perplessi, anche perchè la questione dell'emendabilità dei decreti-legge è problema assai difficile da risolvere che certo non è contemplato dal nostro Regolamento, il quale detta una norma assai generale che riguarda in genere tutti i disegni di legge. Questo problema va invece attentamente studiato nella sua specificità.

Va considerato che spesso ci troviamo di fronte a decreti-legge che prorogano e attraverso le formulazioni che adopera il Governo si tratta spesso di proroghe non pure e semplici. Di qui la necessità che il Parlamento intervenga per correggere quei « purchè » e quei correttivi che il Governo stesso introduce stabilendo una proroga formale. Per di più, bisogna esaminare anche, nei decreti che stabiliscono una semplice proroga, se sia legittimo applicare in senso formalistico la questione della estraneità all'oggetto, perchè l'oggetto — ripeto — non è lo spostamento del termine, ma è la disciplina che si vuole, attraverso la proroga o meno, lasciare in piedi. Questo è il contenuto normativo, è l'oggetto vero del decreto-legge, per cui questa materia va riconsiderata attentamente in sede di Giunta per il Regolamento.

Ci permettiamo intanto di esprimere la nostra riserva più ampia su questa procedura e sulle risoluzioni finali adottate in tema di proponibilità degli emendamenti al decreto-legge.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maffioletti di non aver contestato la legittimità della decisione della Presidenza, che è stata assunta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 97 del Regolamento ed è inappellabile. Prendo atto non solo delle riserve da lui manifestate, ma anche della richiesta formulata, che può essere — il senatore Maffioletti mi corregga se non interpreto perfettamente il suo pensiero — sintetizzata nella necessità di approfondire la questione specifica della proponibilità della materia emendativa in relazione non ai disegni di legge in generale, ma ai disegni di

legge di conversione dei decreti-legge. La sua istanza quindi verrà sottoposta — come di dovere — alla Giunta per il Regolamento.

Senatore Saporito, intende aggiungere qualcosa al parere espresso sull'ordine del giorno n. 1 nel corso della sua replica?

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, ho già detto che sono d'accordo per la parte relativa all'impegno del Governo a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1984 una proposta tendente ad affrontare il problema dell'area impositiva autonoma dei comuni a partire dal 1° gennaio 1985. Sulle premesse, sulle conseguenze e sui criteri di merito che vengono indicati non sono invece d'accordo. Vorrei quindi pregare i presentatori di formulare l'ordine del giorno secondo i suggerimenti che ho avanzato.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo coincide totalmente con quanto detto dal relatore.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Mi sembra che la questione si possa risolvere votando l'ordine del giorno per parti separate: prima parte, dalla parola « considerato » fino alle parole « della prima casa »; seconda parte, dalle parole « impegna il Governo » fino alle parole « imposta comunale sui fabbricati »; terza parte, dalle parole « e la contestuale » fino alla fine del testo. Votando in questo modo credo che si possano esprimere le convergenze che il relatore ed il Governo hanno creduto di affermare.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore De Sabbata di votare l'ordine del giorno n. 1 per parti separate si intende accolta. Pertanto pongo in

votazione la prima parte dell'ordine del giorno dalle parole « il Senato, considerato » fino alle parole « esenzione a favore della prima casa ».

Non è approvato.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Vorrei precisare che per essere accettabile da parte del relatore l'ordine del giorno dovrebbe essere così riformulato: « Il Senato impegna il Governo a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1984 una o più proposte al fine di affrontare il problema di dotare i comuni di un'area impositiva autonoma ».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Saporito, ma, come lei mi insegna, non può emendare un ordine del giorno non da lei presentato.

SAPORITO, *relatore*. Allora il mio parere è contrario all'ordine del giorno presentato dal senatore De Sabbata.

PRESIDENTE. La questione è semmai di sentire, prima di porre l'ordine del giorno ai voti, se i proponenti sono disposti a modificarlo.

DE SABBATA. Devo lamentare il fatto che il relatore non ha ascoltato le proposte, ha fatto credere che esse fossero accettabili e fa svolgere un compito che non è consono alla solennità di questa Assemblea.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, se lei consente, su questa seconda parte dell'ordine del giorno vorrei richiamare le motivazioni dell'opinione espressa dal relatore e dal Governo in precedenza.

Infatti si era detto che si riteneva giusto che venisse accettato un impegno del Governo a presentare proposte entro il 30 giugno per attivare un'area impositiva locale per il 1° gennaio 1985, ma, in relazione ad elaborazioni in atto in sede di Governo che avrebbero potuto orientare quest'area impositiva in aree non necessariamente identificate con quelle qui definite, si chiedeva se era possibile per il presentatore dell'ordine del giorno ancorare queste proposte non alla struttura dell'imposizione immobiliare ma all'attivazione dell'area impositiva per le autonomie locali. Quindi è il presentatore dell'ordine del giorno che, insistendo sull'ancoraggio dell'area impositiva all'imposizione immobiliare e all'istituzione dell'imposta sui fabbricati, impedisce alla maggioranza e al Governo di condividere il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per amore di correttezza, chiedo ancora una volta al proponente se intende modificare l'ordine del giorno oppure se insiste per la votazione del testo originario.

DE SABBATA. Insisto perchè venga posto in votazione il testo da me presentato.

PRESIDENTE. A questo punto credo che si possa procedere alla votazione della restante parte dell'ordine del giorno. Metto quindi ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori, dalle parole « impegna il Governo » fino alla fine.

Non è approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a ricordare il parere sull'ordine del giorno n. 2.

SAPORITO, *relatore*. Sono favorevole.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ANTONIAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Ricordo che sui commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 l'Assemblea, nella seduta antimeridiana del 26 gennaio 1984, ha deliberato l'insussistenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Sopprimere l'articolo.

1.2 DE SABBATA, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, FLAMIGNI, MORANDI, PIERRALLI, GHERBEZ, STEFANI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La predetta relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti delle Camere ».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE SABBATA. Era mia intenzione, signor Presidente, riportarmi all'intervento che ho svolto nella discussione generale, perchè in esso risultava già abbastanza chiaramente la ragione che induce il Gruppo comunista a chiedere la soppressione dell'articolo 1.

Si sono tuttavia verificati fatti nuovi che hanno portato alla decadenza di numerosi emendamenti, sui quali anch'io mi rimetto alla decisione della Presidenza e alla richiesta di discuterne nella Giunta per il Regolamento. A proposito di questi emendamenti, però, devo osservare che si verifica un cambiamento di quadro rispetto all'esame e al dibattito che si sono avuti fino a questo momento, in quanto molti sono stati esaminati in Commissione senza che ne fosse dichiarata l'improponibilità; anzi la odierna dichiarazione di improponibilità ha colpito anche emendamenti accolti dalla Commissione.

A questo punto, ci troviamo di fronte ad una più marcata evidenziazione del difetto della eterogeneità del disegno di legge, in quanto esso porta il Governo ad adottare una serie di provvedimenti di fronte ai quali l'Assemblea non è nemmeno sovrana nella sua facoltà di emendamento. Questo è il risultato della situazione che si è verificata. Mi pare che a questo punto, nel merito, sia proprio il caso di ripetere che questa eterogeneità di materia comporta anche che per alcune disposizioni il Governo introduce, assieme alla proroga, modificazioni di disciplina — e in questo caso tali modificazioni possono essere corrette da emendamenti — mentre, in altri casi, quando il Governo non introduce modificazioni di disciplina non possono essere introdotti emendamenti che correggano la normativa che si vuole proporre.

Questo spiega perchè abbiamo detto, in sede di deliberazione sui presupposti di necessità e di urgenza non soltanto — come ha ripetuto nella replica il sottosegretario Amato — che non esistevano tali presupposti, ma anche che l'eterogeneità della materia rendeva comunque non trattabile ai fini dell'esame legislativo la materia stessa. Infatti tale eterogeneità metteva in grave discussione la capacità di esame da parte del Senato. La questione viene in evidenza ancora prima del problema della necessità e della urgenza e dimostra ora tutta la sua pregnanza.

La proposta di soppressione dell'articolo 1 vuole quindi essere un'indicazione sulla

inadeguatezza, sull'errore della scelta di un criterio di accorpamento, di aggregazione di norme del tutto eterogenee, come è in questo provvedimento. Certamente questa proposta vuole colpire il provvedimento nel suo complessivo significato: non c'è dubbio; ma — ripeto — questo intento è rafforzato dalla considerazione della difficoltà della discussione odierna in quest'Aula e della presentazione di emendamenti.

Passo ora a fare un esempio: fra i tanti che si potrebbero fare ne scelgo uno minimo, che riguarda le provvidenze per la frana di Ancona. Si lascia che gli interessati legittimamente presumano che, di fronte al rinnovo del termine, si può introdurre una precisazione, una modificazione, anche di lieve entità, della disciplina. Ad esempio, essendo concesse provvidenze a chi si trasferisce da fuori Ancona in Ancona, non si vede perchè queste stesse provvidenze non siano ammesse anche per chi si trasferisce dal luogo della frana in un luogo non franoso del territorio di Ancona. Se avessimo discusso unicamente della proroga del termine del 31 dicembre avremmo potuto esaminare l'argomento nella Commissione di merito considerandolo per quello che è, cioè come una normativa sul disastro, il che avrebbe anche consentito di modificare quello che nella normativa non va. Invece siamo di fronte a questo accorpamento insolito per cui tutti i termini hanno un'uguale valenza e non si può discutere delle varie discipline. Veramente il risultato è del tutto anomalo.

La stessa cosa si può dire per altre situazioni nelle quali vi sono inadempienze. Si proroga semplicemente il termine quando si potrebbero e si dovrebbero creare condizioni o aggiungere norme che facilitino per il futuro l'adempimento di un determinato obbligo, altrimenti fra non molto saremo chiamati a discutere di una nuova proposta di proroga perchè la disciplina rimane sempre la stessa, che è già risultata insufficiente a favorire l'adempimento.

Questo mi convince, signor Presidente, signori senatori, che il criterio dell'accorpamento di una materia per il solo fatto, co-

me è stato detto e ripetuto, che si tratta di proroghe di termini, siano questi termini relativi a terremoti o a situazioni previdenziali o a situazioni sanitarie o ad opere pubbliche, non regge e va corretto soltanto con l'abrogazione dell'articolo 1 e con la determinazione a non discutere più in questa Aula decreti di questa fatta.

SAPORITO, relatore. L'emendamento 1.1 si illustra da sè: con esso si vuole chiudere il circuito dei rapporti tra amministrazione, Governo e Parlamento impegnando il Governo stesso a presentare, tramite la Presidenza del Consiglio, la relazione di cui al comma precedente anche ai presidenti delle due Camere. In questo modo si consente di valutare le proroghe che si chiedono e comunque l'iniziativa legislativa in atto da parte del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.2, favorevole all'emendamento 1.1.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Nella Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il parere alla Commissione affari costituzionali su questo articolo, avevo mosso un rilievo facendo presente che questa norma non era facilmente applicabile alla legislazione fiscale. Mi pareva di aver compreso che la Commissione affari costituzionali avesse condiviso l'orientamento della Commissione finanze e tesoro; non ne vedo però formalizzato il relativo emendamento. Quindi volevo richiamare l'attenzione del relatore, se questa mia interpretazione è esatta, sulla esigenza di formalizzare l'emendamento stesso.

AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In realtà mi è ben presente la preoccupazione della Commissione finanze. È parso tuttavia alla Commissione ed al Governo che escludere da questo obbligo l'intera materia fiscale, come sarebbe stato necessario per ragioni lessicali, costituisse un'eccezione troppo ampia perchè non tutta la legislazione fiscale fortunatamente è legislazione da decreto caducaccio.

In una situazione del genere, dovendo comunque fare un'eccezione che avrebbe avuto quella portata, è parso più opportuno rimettersi ad un apprezzamento che non può non esserci da parte del Governo, il quale, in presenza di situazioni come quelle sottolineate dalla Commissione finanze, avrà l'accortezza di calibrare in modo adeguato tanto le relazioni quanto gli strumenti di intervento. Occorre non dimenticare che questo articolo 1 rende eccezionale l'uso del decreto-legge e costringe il Governo ad una motivazione delle circostanze che lo portano all'uso di tale strumento, ma non lo esclude in assoluto; i casi sottolineati dalla Commissione finanze sono probabilmente quelli in cui il decreto-legge non va ritenuto escluso e in cui, quindi, la procedura precedente va usata con discrezione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERLANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, intendo intervenire per dichiarare la mia astensione sull'emendamento proposto dalla Commissione, appunto per il motivo che la Commissione finanze e tesoro, all'unanimità, aveva espresso la propria contrarietà sull'opportunità che questo articolo riguardas-

se anche la materia tributaria. Mi rendo conto di quanto il Governo ha cercato in questo momento di interpretare, ma la materia tributaria è quella per la quale negli ultimi mesi dell'anno, mentre il Parlamento discute la legge finanziaria e il bilancio, di fronte a decisioni che il Parlamento può e deve poter assumere autonomamente in ogni momento, fa sì che il Governo debba poter assumere provvedimenti contrari o di rimedio. Non vorrei che ci trovassimo, invece che a facilitare il procedimento legislativo, alla fine dell'anno, ad aver complicato le cose, per sentirci poi dire da qualcuno nel Parlamento che il Governo non può in quel momento modificare norme che scadono dopo trenta o quaranta giorni. Ora, specificamente in materia tributaria, ci sono sì i decreti-legge, ma ci sono anche i provvedimenti che il Governo attua in relazione all'andamento dei lavori parlamentari. Per questo motivo, la 6ª Commissione unanimemente aveva espresso contrarietà sull'opportunità di questo provvedimento per la materia tributaria. Se in questo momento il relatore e il Governo sono di diverso avviso, personalmente tengo a rimarcare con la mia astensione l'opinione della Commissione finanze e tesoro.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, è l'intervento del sottosegretario Amato che mi suggerisce di riprendere nella dichiarazione di voto il concetto già espresso nell'intervento svolto durante il dibattito generale in base al quale questa non è materia di legislazione, ma è materia di attività diretta interna del Governo. Infatti il sottosegretario Amato dice che se ci sono dei termini che riguardano il fisco e che non possono essere oggetto di questa disciplina sarà il Governo a dare le sue disposizioni per escluderli da essa. E allora siamo al punto di prima: si dimostra in questo modo che non è il testo legislativo, ma è l'attività interna del Governo che può presiedere al-

l'allestimento di documenti e di indagini di questo tipo. Questo ancora una volta giustifica la soppressione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2:

Al primo comma, sostituire le parole: « 30 aprile 1984 » con le altre: « 30 giugno 1984 ».

2.4 LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ».

2.8 SAPORITO, ALIVERTI, CAROLLO, MURMURA, DELLA PORTA, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola, VETTORI, FIMOGNARI, GARIBALDI

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « rapporti di impiego » a « ivi compresi i ».

2.9 ROSSANDA, IMBRIACO, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, GHERBEZ, ANTONIAZZI, TARAMELLI, FLAMIGNI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella leg-

ge 26 aprile 1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984 ».

2.12 TARAMELLI, DE SABBATA, BONAZZI, MAFFIOLETTI, GHERBEZ, STEFANI, POLLASTRELLI, SEGA

Al quinto comma, sopprimere le parole: « dipendenti da aziende in crisi ».

2.14 IL GOVERNO

Al decimo comma, dopo le parole: « 6 marzo 1978, n. 218 » inserire le altre: « e successive modificazioni ed integrazioni ».

2.1 SAPORITO, GARIBALDI, SCHIETROMA

Al quattordicesimo comma, capoverso, sostituire le parole: « 30 giugno 1984 » con le altre: « 17 agosto 1985 ».

2.5 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il termine del 30 novembre 1983, di cui all'ultima parte dell'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 aprile 1984 ».

2.17 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 si illustra da sè. Infatti si tratta solo della proroga di un termine previsto per i precari della sanità: nel decreto originale tale termine era fissato al 30 aprile 1984, mentre si propone di portarlo al 30 giugno 1984 per consentire al Governo di produrre la legislazione promessa al Parlamento.

L'emendamento 2.1 ha carattere puramente tecnico, per evitare uno iato tra le disposizioni che prevedono proroghe.

L'emendamento 2.5 si illustra da sè: si tratta di spostare al 17 agosto 1985 adempimenti che riguardano imprese commerciali. Su di esso la Commissione a maggioranza è stata d'accordo.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.8 è utile ed opportuno, na-

turalmente se verrà integrato da un termine preciso. Infatti la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto n. 463 del 1983, che fissava in 180 giorni il periodo di tempo in cui le industrie farmaceutiche avrebbero dovuto provvedere a modificare le iscrizioni sulle confezioni farmaceutiche relativamente al costo dei singoli prodotti e alla quota di incidenza del contributo di spesa, cioè del *ticket*, non trovava un aggancio ad un termine prefissato. I proponenti suggeriscono di agganciarlo alla disposizione di cui all'articolo 32 della legge n. 730, ma si tratta di una norma indeterminata o comunque suscettibile di non determinazione ancorchè stabilisca che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della sanità procede con proprio decreto. Ad avviso dei relatori, per rendere efficace questa normativa, per eliminare ogni possibile equivoco e magari anche eventuali disattenzioni o impossibilità oggettive da parte del Ministro della sanità di provvedere alla revisione generale del prontuario terapeutico, sarebbe opportuno con un subemendamento precisare che il termine di cui al sesto comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984. Così non potranno più porsi equivoci: a far tempo dal 12 febbraio 1984 decorreranno i 180 giorni in cui le industrie farmaceutiche dovranno provvedere a quegli adempimenti previsti nelle disposizioni cui fa riferimento l'articolo 32 del decreto-legge n. 463, convertito nella legge n. 638.

ROSSANDA. Signor Presidente, nel nostro intendimento si tratta di sopprimere due righe nelle quali si vuole rendere obbligatoria l'applicazione alla lettera del decreto presidenziale n. 761 del 1979, entrato in vigore da poco tempo. La sua applicazione letterale renderebbe problematiche le assunzioni a tempi brevi mediante gli avvisi pubblici e renderebbe, nella mia interpretazione, obbligatorio l'uso di un sistema concorsuale estremamente lento, che lo stesso Governo riconosce di dover modificare.

Sopprimendo queste due righe, noi renderemmo agevole l'utilizzo degli avvisi pubblici e quindi la sostituzione delle vacanze

che è urgente coprire per motivi di servizio e di assistenza sanitaria inderogabili e improrogabili.

TARAMELLI. Nella legge sulla finanza locale per il 1983, all'articolo 15, commi 4, 4.1 e 4.2, si prevedeva per i comuni e le province ammessi al fondo perequativo la possibilità di assumere quote modeste di personale a parziale copertura delle tabelle organiche. Queste percentuali, anche se modeste, avrebbero però consentito un certo miglioramento nella erogazione dei servizi, istituendo anche nuovi servizi, in quei comuni che oggi sono in difficoltà. Va tenuto conto che gli enti ammessi al fondo perequativo non di poco sono al di sotto della spesa storica e quindi sono bisognosi di rafforzare le attuali strutture, che sono inadeguate, di quel tanto che è necessario perchè possano offrire migliori servizi alle comunità. Eppure di quella legge non si è potuto realizzare nemmeno questo minimo necessario, non certo per demerito dei comuni e delle province nè per la loro inerzia, ma semplicemente perchè la comunicazione di essere stati ammessi al fondo perequativo è giunta solo ad ottobre. Perciò anche i più efficienti di questi comuni o province, pur dotati di buona volontà, non sarebbero stati in grado di espletare concorsi.

Occorre quindi prendere atto di questa realtà e della necessità di una proroga del termine da concedere fino al 1984 che non comporterà, essendo già stata concessa la possibilità di assumere questo personale, ulteriori oneri, ma consentirà di migliorare i servizi. In caso diverso si approverebbe una norma che poi non potrebbe tradursi in atti e provvedimenti concreti e si farebbe solo finta di offrire a questi comuni una possibilità di migliorare la loro dotazione di personale, il cui numero è al di sotto di quello previsto in organico.

Per tutti questi motivi mi permetto di insistere, rivolgendo l'invito all'Assemblea nel suo complesso a rendere giustizia a questi comuni che sono ammessi al contributo equiparativo, permettendo così loro di mettersi a livello dei comuni che dispongono di una dotazione migliore.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'emendamento 2.14 si tratta di restituire, signor Presidente, all'istituto del prepensionamento l'originario ambito di applicazione. Nel testo originario del decreto è contenuta una inesatta dizione, giacchè vi si legge che l'istituto del prepensionamento sarebbe applicabile soltanto ai lavoratori delle aziende in crisi, in contraddizione con la volontà e con il testo, giacchè l'istituto del prepensionamento va applicato anche ai lavoratori dipendenti delle aziende in stato di ristrutturazione o di riconversione.

L'emendamento 2.17 si illustra da sè: si tratta di una proroga pura e semplice per consentire ai beneficiari di godere del congedo in un termine differito rispetto a quello dell'approvazione del decreto avvenuta l'11 novembre 1983.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Prima che il Governo esprima il parere, vorrei appoggiare uno degli emendamenti che pure non è firmato dalla Commissione nè presentato dal Governo.

L'altro anno abbiamo proseguito la manovra perequativa a favore dei comuni più poveri, cioè dei comuni che beneficiavano di un trasferimento dallo Stato molto più basso di tanti altri della stessa classe. Questi trasferimenti perequativi sono largamente affluiti ai comuni del Mezzogiorno. Nelle norme di assunzione del personale si è previsto che proprio e soltanto questi comuni che sono dotati in modo insufficiente di strutture soprattutto tecniche — mi riferisco a quelle degli uffici tecnici e delle ragionerie — potessero assumere, ma in misura molto limitata. Questo per evitare che il denaro che affluisce più copiosamente a questi comuni non ricada a pioggia e si disperda in una serie di trasferimenti a terzi, alle famiglie, vanificando, in sostanza, lo sforzo di razionalizzazione che si tratta di compiere.

Ora l'altro anno, per un incidente di percorso legislativo, il fondo perequativo è stato fatto conoscere ai comuni solo alla fine

di ottobre, per cui era per lo più impossibile che un comune potesse procedere alle assunzioni del personale con concorso. Con l'emendamento 2.12 si prevede la proroga, per pochi casi, limitati al 31 dicembre 1984: credo che la richiesta sia ragionevole.

Naturalmente l'emendamento può essere bocciato, ma il Parlamento deve sapere che bocciando l'emendamento il finanziamento perequativo avrà ormai ugualmente corso e verrà impiegato — mi permetto di dire che probabilmente verrà sprecato — in una serie di spese correnti senza rafforzare quelle strutture che a Nord e soprattutto a Sud hanno assolutamente bisogno di essere potenziate.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, i relatori sono contrari all'emendamento 2.9 perchè la soppressione dell'inciso al secondo comma dell'articolo 2 vorrebbe dire creare le condizioni perchè diverse regioni — ed in particolare quelle che non hanno provveduto dal 31 dicembre 1982 a predisporre i ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale — possano perpetuare quella situazione di precariato di cui tanto ci si lagna per i disagi che crea. Quindi l'emendamento è inopportuno; oltretutto creerebbe disparità tra regioni adempienti rispetto alle incombenze previste dalla legge e regioni inadempienti.

Bisogna dunque che le regioni inadempienti procedano con sollecitudine all'approvazione dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, dopo di che potranno esperire i concorsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Queste sono le ragioni di contrarietà. È tuttavia importante sottolineare che le procedure concorsuali, allo stato della normativa, sono estremamente lunghe e complesse: l'espletamento di un concorso richiede 12-14 mesi. Il Governo dovrebbe farsi carico di semplificare o, quanto meno, di creare le condizioni per accelerare queste procedure. I relatori, lo ribadisco, sono contrari alla soppressione dell'inciso, quindi all'emendamento 2.9.

SAPORITO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.8, 2.14, 2.1 e 2.5. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 2.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.17 presentato dal Governo, vorrei che il Governo sopprimesse, al secondo rigo, le parole: « ultima parte dell' ». L'emendamento dovrebbe quindi essere così formulato: « Il termine del 30 novembre 1983, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 aprile 1984 ». Ciò per evitare che nell'ambito di un'unica categoria, prevista dal comma 14 dell'articolo 2, si faccia una distinzione che non avrebbe senso. Ne abbiamo molto discusso in Commissione: con le parole « all'ultima parte » si fa una distinzione nell'ambito dell'iscrizione e della non iscrizione che non ha senso. In fondo, la proroga del condono è utile per il Governo per poter introitare denaro ed è quindi utile sopprimere questa parte per estendere il condono a tutta la categoria.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, lei intende formalizzare la sua richiesta in un subemendamento all'emendamento 2.17 oppure si limita ad auspicare che il Governo modifichi l'emendamento 2.17?

SAPORITO, relatore. Formalizzo la richiesta, signor Presidente.

Il testo del subemendamento è il seguente:

All'emendamento 2.17, sopprimere le parole: « ultima parte dell' ».

2.17/1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Per quanto riguarda l'emendamento 2.17, il Governo è favorevole al subemendamento che è stato ora presentato.

Sull'emendamento 2.9 il parere sarà espresso dal senatore Romei.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12 vi è stata una dichiarazione favorevole del senatore Triglia riferita ad argomenti consistenti e validi. Devo peraltro rilevare che nell'ambito delle misure che il Governo sta predisponendo per l'occupazione nel quadro della trattativa in corso sulla politica dei redditi è espressamente previsto che spazi occupazionali vengano reperiti nelle amministrazioni locali con particolare riguardo ai piccoli comuni del Mezzogiorno ed è in corso una ricognizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno proprio a questo fine. Il Governo ha buon motivo di ritenere che questo problema sia rapidamente affrontato in dimensioni probabilmente anche superiori a quelle consentite da questo emendamento nell'ambito delle misure che ora indicavo.

In una situazione del genere, non so se sia consentito al Governo chiedere il ritiro dell'emendamento sulla fondata aspettativa che il problema possa essere meglio risolto nel quadro delle misure che prima indicavo. Il Governo è poi favorevole agli emendamenti 2.1 e 2.5. I rimanenti emendamenti sono stati dichiarati improponibili. Rimane soltanto da esprimere il parere sugli emendamenti 2.4, 2.8 e 2.9.

ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 2.4 e 2.8, compreso il subemendamento proposto dal senatore Garibaldi all'emendamento 2.8. Si tratta in sostanza di una conseguenza delle modificazioni che sono state introdotte in materia di prontuario terapeutico dal primo comma dell'articolo 32 della legge n. 730 del 1983. Il Governo è invece contrario all'emendamento 2.9 in quanto ritiene che esso si ponga obiettivamente in contrasto con le esigenze di normalizzazione del settore, da tutti riconosciute; normalizzazione da perseguirsi con la definizione dei ruoli regionali e delle piante organiche delle unità sanitarie locali per rendere così possibili i concorsi, con l'approvazione di norme sulla sanatoria del cosiddetto precariato delle unità sani-

tarie locali che il Governo ha già presentato all'esame di questa Camera e con le necessarie rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 che il Governo intende presentare al più presto all'esame del Parlamento. Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento 2.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

E approvato.

All'emendamento 2.8 è stato presentato il seguente subemendamento dal senatore Garibaldi:

All'emendamento 2.8, aggiungere, in fine, le parole: « e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984 ».

2.8/1

GARIBALDI

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, insieme ad altri colleghi ho presentato lo emendamento 2.8, che non è della Commissione, e pertanto le chiedo il permesso di poter intervenire per precisare il senso di tale emendamento. L'emendamento da noi presentato voleva essere di interpretazione e di coordinamento tra una disposizione contenuta nella legge finanziaria ed una disposizione contenuta nella legge n. 638 dell'11 novembre 1983 di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Poichè vi era incertezza del *dies a quo* da cui decorre l'obbligo dei 180 giorni, in quanto la successione della legge nel tempo ha dato luogo a differenti interpretazioni, con lo emendamento 2.8 non si faceva altro che interpretare e rendere più corretto il coordinamento tra le due disposizioni di cui ho parlato, senza aggiungere niente agli obblighi stabiliti già dalla legge. Si stabiliva semplicemente — cosa su cui tutti in Commissione sono stati d'accordo — che i 180 giorni decorreranno dalla data del decreto

che il Governo si appresta ad emanare di introduzione del prontuario farmaceutico.

MELOTTO. Questo accadrà nel 2000 e noi arriveremo due mesi dopo.

SAPORITO, *relatore*. No, il termine è posto dalla legge finanziaria.

Questo era lo spirito con cui noi abbiamo presentato l'emendamento. Ora l'aggiunta delle parole, secondo il subemendamento del collega Garibaldi, « e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984 » sembra fuoriuscire dalla mera interpretazione di coordinamento che i presentatori dell'emendamento intendevano fare. Il subemendamento tenta di puntualizzare una materia sulla quale i presentatori non sono d'accordo e quindi essi insistono per la votazione dell'emendamento 2.8: anche come presentatore, pertanto, sono contrario al subemendamento 2.8/1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento 2.8/1.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sulla questione mi ero già espresso, signor Presidente. Infatti, quando mi sono pronunciato ho detto: compreso il subemendamento del senatore Garibaldi, in quanto lo ritenevo già formalizzato.

Non sono d'accordo con il collega Saporito quando dice che l'emendamento 2.8 è una mera norma di coordinamento, per la semplice ragione che il termine dei 180 giorni previsto dal decreto-legge n. 463 si riferiva ad una situazione precedente alla legge finanziaria. In quella sede, quindi, non poteva essere previsto cosa avrebbe disposto la legge finanziaria, all'articolo 32, in materia di prontuario terapeutico.

L'emendamento, secondo la valutazione del Governo, si giustifica proprio perchè, avendo l'articolo 32 della legge finanziaria profondamente innovato in materia di formazione del prontuario terapeutico, rispetto anche al decreto n. 463 del 12 settembre 1983, si rendeva necessaria questa nuova precisazione della decorrenza del termine

che, forse, nel precedente decreto non era neppure precisata. Ora, il decreto ministeriale previsto dall'articolo 32 deve essere emanato — e noi giudichiamo il termine perentorio — entro 45 giorni dalla data di approvazione della legge, quindi, entro il 12 febbraio.

Desidero assicurare questa Assemblea che è intenzione del Ministro della sanità compiere il proprio dovere ed emanare — nonostante l'ilarità che ho notato — il decreto, previsto dall'articolo 32, entro il 12 febbraio. Per queste ragioni non dà affatto fastidio al Governo la precisazione di data proposta dal senatore Garibaldi, anche se essa, in un certo senso, esprime sfiducia circa la volontà e la capacità del Ministro della sanità di emanare il decreto nei tempi previsti.

TORRI. Con i precedenti che ci sono stati!

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Posso assicurare che i tempi previsti verranno rispettati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 2.8/1, presentato dal senatore Garibaldi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Rossanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

VELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Ritengo valide le osservazioni fatte dal senatore Triglia, anche se sono in par-

te superate dalle dichiarazioni del Governo. Pertanto dichiaro di astenermi dal voto su questo emendamento.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, ho ascoltato le valutazioni che ha fatto il senatore Triglia, che condivido, perchè hanno rappresentato la realtà degli enti locali che hanno partecipato al fondo perequativo per il 1983. Ho ascoltato anche le osservazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Mi permetto però di osservare che quanto viene proposto con questo emendamento non contrasta con quello che il Governo intende realizzare anche se, mi sembra, da quanto ho potuto capire, che il provvedimento che proporrà il Governo è indirizzato particolarmente alle zone del Mezzogiorno mentre l'emendamento 2.12 interessa tutti i comuni che hanno partecipato al fondo perequativo, soprattutto quelli piccoli e per un limitato numero di persone. Penso che l'approvazione di questo emendamento non contrasti con quanto il Governo sostiene, anzi completi la sua opera. D'altra parte riteniamo che questo emendamento debba essere approvato anche perchè il provvedimento che verrà presentato — e che, stando alle dichiarazioni che ho ascoltato, dovrebbe riguardare solo una parte dei comuni che hanno partecipato al fondo perequativo — avrà bisogno di certi tempi per essere approvato, per cui nel frattempo si rischia di mettere i comuni nell'impossibilità di assumere nel 1984 il personale che avrebbero potuto assumere nel 1983. Pertanto, annuncio il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 2.17/1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4:

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 giugno 1984 », con le altre: « 31 dicembre 1984 ».

4.9 DE CINQUE, CUMINETTI, DI LEMBO, D'AGOSTINI, ACCILI, BOMPIANI, D'ONOFRIO, PATRIARCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Il Ministero dell'interno provvederà a trasferire, a consuntivo, ai comuni interessati la somma corrispondente al minor gettito dell'INVIM conseguente alla proroga di cui al comma precedente ».

4.5 DE SABBATA, STEFANI, BONAZZI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, GHERBEZ, MORANDI

Al comma 3, sostituire le parole: « 1985 » con le altre: « 1984 ».

4.6 GIUSTINELLI, BONAZZI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, STEFANI, TARAMELLI, MORANDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CINQUE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.9, si tratta di un argomento su cui ho già avuto l'occa-

sione di trattenermi durante la discussione della legge finanziaria e che stranamente allora il Governo respinse adducendo motivazioni di bilancio e l'impossibilità di accogliere la proposta di proroga delle disposizioni agevolative per l'edilizia che poi abbiamo ritrovato, per la verità dimezzata, in questo decreto-legge *omnibus* varato alla fine dell'anno. È questo veramente un comportamento pendolare del quale non so darmi ragione. Mi sembra strano che i motivi che alla fine di novembre il Governo non trovò validi, li abbia riconosciuti tali dopo neanche un mese. E allora, proprio in questo spirito, e apprezzando la disponibilità e l'apertura dimostrate dal Governo, considerando che nella relazione al decreto-legge il Governo ha affermato che entro il 30 giugno 1984 dovrebbe intervenire una revisione complessiva della disciplina tributaria della casa, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, ma anche nella certezza che — non vorrei essere un profeta di cose negative in questo momento — appare un po' difficile, calcolando i tempi legislativi e il lavoro che abbiamo di fronte, che in quattro mesi si possa affrontare compiutamente un problema così importante, profondo e difficile per le sue implicazioni in ogni settore della vita economica quale quello della disciplina tributaria dell'edilizia, ritengo che se questo impegno del Governo non può essere mantenuto entro il 30 giugno 1984 — come io penso, e, mi permetto di dirlo, difficilmente potrà essere fatto — è inutile

aspettare il 29 giugno sera per avere un nuovo decreto-legge che proroghi magari al 31 dicembre 1984 quello che potrebbe essere prorogato fin da adesso, dando così un arco di tempo più ampio in cui poter operare. Quindi, mi permetto di raccomandare all'Assemblea l'approvazione di questo emendamento che differisce di sei mesi il termine previsto nel testo governativo.

DE SABBATA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.5. Si tratta di trarre le conseguenze della proroga disposta dal Governo relativamente alle agevolazioni fiscali — poco fa il collega De Cinque ha chiesto che venissero protratte fino al 31 dicembre 1984 — che riguardano in particolare l'INVIM, l'imposta di registro ed altri tributi minori e sono coperte — al comma secondo — da una previsione di bilancio di 250 miliardi che concerne imposte che sono di pertinenza dello Stato, ma anche imposte come l'INVIM che sono di pertinenza dei comuni. È chiaro che, mentre la Stato esonera alcuni cittadini dal pagamento delle imposte e quindi rinuncia ad alcune delle proprie entrate, deve provvedere ad assicurare ai comuni la parte di entrate che con questa decisione ad essi è sottratta.

Quindi la conseguenza è la fissazione della procedura per restituire ai comuni la parte dell'INVIM non incassata, compresa del resto nei 250 miliardi.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, desidero intervenire sugli emendamenti presentati all'articolo 4, soffermandomi in particolare sull'emendamento 4.9, ed anche per rivolgere un invito alla Presidenza.

A parte il fatto che una proroga al 31 dicembre 1984 comporterebbe evidentemente un allargamento dello spazio concesso al Governo per la presentazione del disegno di legge annunciato e magari consentirebbe un alibi per non presentarlo, c'è un altro fatto da rilevare: questo emendamento com-

porta un onere di 250 miliardi che è privo di copertura. Quindi, a parte il merito, se, come previsto dal primo comma dell'articolo 4 e dal secondo comma dello stesso articolo, il costo del provvedimento del Governo è quantificato in 250 miliardi per il primo semestre, portando il termine al 31 dicembre 1984, appare evidente che tale costo si raddoppia, per cui 250 miliardi rimangono senza copertura.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Presidente in particolare sulla proponibilità di un emendamento che comporti oneri senza indicare la copertura. Tenendo conto anche dei motivi di opportunità volevo pregare il senatore De Cinque di ritirare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore Venanzetti, le ricordo che la 5ª Commissione, a conoscenza di tutti gli emendamenti presentati, non ha espresso alcun rilievo in tema di copertura finanziaria relativa all'emendamento 4.9.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.6 vogliamo prorogare al 31 dicembre 1984 il termine di scadenza per la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, termine che nel decreto è prorogato invece al 31 dicembre 1985.

Vorrei soltanto ricordare che le procedure per questa revisione sono state avviate nel lontano 1973. Credo quindi che ci sia materia più che abbondante per poter invitare il Governo ad operare in questa direzione con la massima decisione e sollecitudine possibili.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 4.9, sono anche io d'accordo con i presentatori sul fatto che, per questa materia debba essere prevista una proroga che vada oltre la data del 30 giugno, però credo che essa debba essere accompagnata ad alcune norme di correzione e su questo abbiamo a lungo parlato. Poichè non è stato

possibile nè in Commissione nè in Aula integrare la proroga con quelle disposizioni, sembrerebbe perlomeno non coerente chiedere una proroga maggiore. D'altra parte sappiamo che il Governo, precisamente il ministro Visentini, sta predisponendo una normativa organica su tutta la materia riguardante il regime fiscale dei beni immobili. Perciò mi associo al collega Venanzetti nel chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5 sono contrario, in quanto non è necessario. Infatti il finanziamento del minor gettito dell'INVIM è coperto dai trasferimenti spettanti agli enti locali per l'anno 1984. Poichè il decreto-legge n. 747, che stiamo convertendo, prevede una proroga delle misure fiscali adottate nel 1983 e poichè i trasferimenti 1983 agli enti locali già scontavano l'effetto del minor gettito INVIM, la copertura per il 1984 risulta assicurata nell'ambito dei trasferimenti statali per lo stesso 1984.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.6 del senatore Giustinelli, già nella relazione ho fatto presente di ritenere incongrua la data del 31 dicembre 1985 per procedere alla revisione dei meccanismi degli estimi degli immobili urbani. Perciò sono contrario ad abbreviare ulteriormente tale proroga.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 4.9 per le ragioni già esposte dal senatore Venanzetti e ribadendo il fermo impegno del Governo a presentare entro il 30 giugno 1984 le proposte normative annunciate. Faccio presente inoltre, che l'emendamento prevederebbe un minor gettito di 250 miliardi, non sopportabile dal bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5 sono d'accordo con il relatore e quindi esprimo parere contrario, in quanto la proroga delle agevolazioni INVIM non comporta per il 1984 rispetto al 1983 un minor gettito per i comuni. Inoltre il meccanismo di integrazione si presenta di difficile applicazione concreta, interessando ben 8.088 comuni e quindi sarebbe difficilmente gestibile.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, udite le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento?

DE CINQUE. Aderisco all'invito di ritirarlo, pur facendo rilevare al senatore Venanzetti ed al Sottosegretario che l'obiezione della mancata copertura di questo emendamento, comportante minor gettito, era stata già da me prevista, ma non formalizzata, perchè, per quanto riguarda il minor gettito, la cifra di 250 miliardi, indicata per un solo semestre, a mio avviso, è largamente sovrastimata. Infatti raffrontando il gettito negli anni 1981, 1982 e 1983, cioè gli anni in cui non vigeva la legge Formica, e il gettito nel periodo di vigenza della legge Formica (dal 22 aprile 1982 al 31 dicembre 1983), risulta che il minor gettito delle imposte non ha superato i 300 miliardi annui complessivi, per cui la cifra di 250 miliardi per un solo semestre mi sembra largamente sovradimensionata.

Accetto comunque l'invito del Governo e del relatore, auspicando che entro il 30 giugno si giunga a questa tanto attesa disciplina complessiva della imposizione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, il senatore Saporito ha usato una espressione molto capziosa, affermando che queste entrate sono state scontate nella legge finanziaria. Debbo però osservare che la legge finanziaria è stata invece approvata in costanza di vigenza dell'INVIM per il 1984, come tale è stata calcolata, come tale è stata soprattutto discussa nelle Aule parlamentari, come tale fa parte del complesso delle norme del sistema di finanza locale che è entrato in vigore il 29 dicembre 1983 ed è stato modificato il 31 dicembre con il decreto-legge.

Quindi si ha una perdita di entrate dei comuni, il cui ammontare è parte della previsione di 250 miliardi (siamo in una discussione completamente diversa da quella che riguarda l'emendamento 4.9): lo Stato, se non restituisce ai comuni parte di quei 250 miliardi, ha fatto una correzione esorbitante del suo proprio bilancio.

Certo, sorte peggiore non poteva avere questo decreto. Desidero richiamare l'attenzione del sottosegretario Amato sul fatto che l'emendamento 4.1 (che si collega a questo perchè si tratta di entrate dei comuni) è stato dichiarato improponibile pur prevedendo solamente la riapertura dei termini per le deliberazioni comunali per realizzare delle entrate, termini per deliberare tasse che sono in vigore e per le quali vengono chiarite le norme della legge finanziaria. Allora, o il sottosegretario Amato è in grado di dirci che si farà un decreto-legge urgente per risolvere il problema o tanto varrebbe approvare l'emendamento in un attimo questa sera. Purtroppo c'è la dichiarazione di improponibilità.

Mi esprimo quindi per l'approvazione dell'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Desidero a questo punto della discussione dare atto al Governo di aver presentato un emendamento sostanzialmente identico all'emendamento 4.1 a firma della Commissione; ma, per le stesse ragioni per le quali il 4.1 della Commissione era stato dichiarato dalla Presidenza improponibile, è stato egualmente dichiarato improponibile l'emendamento presentato dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5:

Al comma 1, sostituire le parole: « 30 giugno 1984 », con le altre: « 31 dicembre 1984 ».

5.2 DE CINQUE, CUMINETTI, DI LEMBO, D'AGOSTINI, ACCILLI, BOMPIANI, D'ONOFRIO, PATRIARCA, RUFFINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È altresì prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ».

5.1 CASTELLI, BUFFONI, PAVAN, MANCINO, ANTONIAZZI, BASTIANINI, PAGANI Maurizio, SCEVAROLLI, GUALTIERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CINQUE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.2. Qui si tratta di avere la certezza della inclusione degli aeroporti previsti nel primo comma dell'articolo 5 (e attualmente affidati per i servizi anticendi in parte all'amministrazione militare, in parte al corpo dei vigili del fuoco con la proroga di una normativa di carattere eccezionale e temporanea a suo tempo stabilita) nella tabella A della legge 22 dicembre 1982, n. 930. Non vi sono, per il momento, atti che ci facciano ritenere che entro il 30 giugno questo passaggio avvenga e vi sono fondate preoccupazioni da parte delle popolazioni servite da questi aeroporti (mi riferisco, per quanto riguarda la mia regione, a quello di Pescara, ma so che altrettanto avviene per gli altri aeroporti citati nel primo comma dell'articolo 5) che alla data del 30 giugno, e cioè proprio nel mezzo della stagione turistica che interessa alcune di queste infrastrutture aeroportuali, non si venga a verificare una soluzione di continuità.

Direi che ragionevolmente il senatore Venanzetti sostiene che il Governo con un termine più breve potrebbe essere costretto e sollecitato ad adempiere entro quel termine. Ho qualche dubbio in proposito. Un termine

più ampio non vieta al Governo di provvedere anche prima, se il Governo ha la volontà di provvedere, per non interrompere il servizio aereo proprio nel cuore della stagione estiva, cioè della stagione turistica. Penso che questo non comporti eccessivi oneri per le finanze dello Stato, per cui raccomando l'emendamento all'approvazione dell'Assemblea.

CASTELLI. L'emendamento 5.1 non rientra nella categoria di quelli che vengono definiti con frasi stereotipa come capaci di illustrarsi da sè, in quanto il riferimento un po' criptico a date e numeri finisce per renderlo non facilmente comprensibile a chi non ne conosca già il retroterra. È però sufficientemente semplice per poter essere illustrato in poche decine di secondi.

Il Parlamento della Repubblica, varando la norma, che doveva poi diventare la legge n. 930 del 23 dicembre 1980, aveva introdotto una disposizione finale che testualmente suona in questi termini: « Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale ed al gestore per gli aeroporti in concessione dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Era stata disposta una norma transitoria in quanto — come chiarito negli atti parlamentari — si pensava che durante il triennio fosse possibile redigere una disposizione di ordine generale che applicasse i principi dell'articolo 4 e ponesse integralmente gli oneri a carico del Ministero dell'interno. Qualche volta però il patriottismo di ministero, in relazione al trasferimento di compiti, è tale da rendere piuttosto laborioso un adempimento che teoricamente potrebbe essere semplice ed i tre anni sono passati inutilmente.

Avvicinandosi la scadenza del termine, nell'altro ramo del Parlamento deputati dei cinque partiti della maggioranza di Governo e del maggiore partito di opposizione hanno presentato un testo legislativo (atto Camera n. 708) che prevede la proroga del termine per tre anni. Contemporaneamente, il Governo presentando questo provvedimento ipotiz-

za una proroga di 6 mesi, limitata però agli aeroporti di Roma-Urbe, Firenze e Taranto, tralasciando completamente la situazione degli altri.

Per evitare una situazione di incertezza giuridica — e non solo giuridica, ma anche economica — i presentatori dell'emendamento hanno ritenuto di riprendere il testo del disegno di legge giacente presso l'altro ramo del Parlamento, ma avendo una maggiore fiducia nella capacità del Governo di risolvere eventuali difformità di opinioni interne in breve tempo hanno fissato per la proroga il termine non in tre anni ma in sei mesi. Non credo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si rimette all'Assemblea.

* AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si trova tra due fuochi incrociati e cioè prende atto dell'emendamento Castelli che sembra godere di un consenso totalitario nell'Assemblea, e che inoltre risulta presentato anche nella gemella Camera dei deputati, ma, ove questo emendamento venisse approvato, per ragioni di oneri poc'anzi ricordate, sembra abbastanza difficile poter aderire all'altro emendamento che, per il limitato numero di aeroporti già previsti dal decreto-legge, prospetta il termine del 31 dicembre. Pertanto, il Governo chiede che, nel caso in cui l'Assemblea si orienti verso l'accoglimento dell'emendamento Castelli, venga dato credito all'impegno del Governo, che si sa essere in atto, perchè la nuova tabella e l'assetto definitivo arrivi entro il 30 giugno, evitando con ciò le disfunzioni che effettivamente si determinerebbero nel pieno della stagione estiva interrompendo il servizio al 30 giugno; il che, portato a conclusione, implicherebbe un rimettersi all'Assemblea per l'emendamento 5.1 e l'esprimere il parere contrario sull'emendamento 5.2, o chiedere ai presentatori di ritirarlo in presenza dell'altro emendamento.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, dopo aver ascoltato l'invito del Governo, ritira il suo emendamento?

DE CINQUE. Signor Presidente, in sostanza, di questo decreto che dovrebbe modificare la tabella A) non si sa ancora niente, neppure se sia in corso di elaborazione o meno. Inoltre non vedo come l'emendamento 5.1 possa interferire con il mio. Pertanto, ritengo di non aver motivo per ritirare l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Vorrei sapere a questo punto dal Governo, essendo stato accolto questo emendamento, se il parere sull'emendamento 5.1 resta sempre favorevole.

AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, resta favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«... I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1° gennaio 1986».

6.8 SAVORITO, ALIVERTI, CAROLLO, MURMURA, FIMOGNARI, FERRARA Nicola, VETTORI, SCARDACCIONE, DELLA PORTA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«... Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1985».

6.9 SAVORITO, ALIVERTI, CAROLLO, MURMURA, FIMOGNARI, FERRARA Nicola, VETTORI, SCARDACCIONE, DELLA PORTA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«... Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385 e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, è fissato al 31 dicembre 1984».

6.10 SAVORITO, ALIVERTI, CAROLLO, MURMURA, FIMOGNARI, FERRARA Nicola, VETTORI, SCARDACCIONE, DELLA PORTA

Sopprimere i commi 10 e 11.

6.12 CALÌ, STEFANI, FLAMIGNI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI, MORANDI, TARAMELLI

Sopprimere il comma 10.

6.1 LOPRIENO, GOZZINI, PINGITORE, FELICETTI, VOLPONI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«... Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle Regioni sino al 31 dicembre 1984 purchè gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già approvato o da approvarsi dalle stesse Regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purchè entro tale termine siano stati altresì approvati i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.

... La proroga è revocata se, entro i successivi novanta giorni, i Comuni ed i Consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla Regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.

... Gli insediamenti produttivi i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984, ad adeguarsi alle normative vigenti ».

6. 5 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 11.

6. 2 LOPRIENO, GOZZINI, PINGITORE, FELICETTI, VOLPONI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

« 12. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il Ministro per l'ecologia ».

6. 15 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, sono emendamenti che attengono alla materia dell'edilizia e, poichè sono chiari nella loro formulazione, non ritengo vi sia bisogno di aggiungere altro. I presentatori raccomandano in modo particolare l'approvazione degli emendamenti 6. 8 e 6. 9, pur ritenendo importante anche la prima parte dell'emendamento 6. 10, in quanto riguardanti proroghe di termini in materia di sviluppo dell'edilizia.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6. 11.

CALI. Il nostro emendamento 6. 12, signor Presidente, onorevoli colleghi, è suppressivo dei commi 10 e 11 dell'articolo 6, che, come è noto, si riferiscono alla proroga della legge Merli. Mi consenta di soffermarmi un istante più di quanto non abbiano fatto i miei colleghi per illustrare gli emendamenti precedenti, perchè noi attribuiamo al problema un significato particolare.

Si può dire in sintesi che la legge Merli non ha avuto molta fortuna — e questo ci duole — così come non ha avuto fortuna la legge n. 615 relativa all'inquinamento atmosferico, due settori di particolare rilevanza politica, economica e sociale. Si è trattato evidentemente di precise scelte politiche, ma i risultati di queste scelte sono sotto gli occhi di tutti: basta osservare i nostri litorali, i fiumi, i laghi. Ma soprattutto, signor Presidente, basta considerare l'elevatissimo tasso di morbilità e di mortalità per le svariate manifestazioni patologiche legate all'inquinamento ambientale nel suo complesso.

La proposta di un'ulteriore proroga — se non sbaglio sarebbe la terza in cinque anni — lascia a dir poco sconcertati, anche perchè giunge all'esame di questa Assemblea in un momento in cui il Parlamento europeo affronta con severità, serietà e determinazione i problemi dell'inquinamento in genere e quello delle acque in particolare, pur consapevole che, come è stato opportunamente sottolineato, le differenze culturali, storiche e, soprattutto, politiche di alcuni paesi rispetto ad altri costituiscono ostacoli insormontabili alla ricerca di soluzioni globali, concordate e programmate per lo sviluppo socio-ecologico complessivo.

Data l'ora tarda, non voglio soffermarmi sulle gravissime implicazioni di carattere sanitario per i vari tipi di inquinamento, dei quali, indubbiamente, il più complesso e pericoloso è quello chimico, anche perchè queste implicazioni non sono che un aspetto di una problematica più complessa. Indubbiamente prevalenti sono, infatti, i danni alla biologia dell'ecosistema ricettore e le pesanti ripercussioni di questi danni su molteplici attività del paese. Si pensi alla pesca, alla balneazione, al turismo e — allorchè l'inquinamento investe le acque ter-

ritoriali — all'agricoltura e alle risorse idriche, in definitiva, a gran parte della nostra economia. E non mettere in bilancio questi danni, diretti o indiretti, provocati dall'inquinamento può impedire ogni politica di risanamento condizionata dalle risorse economiche del paese.

Ciò premesso vediamo cosa si è realizzato fino ad ora: se non proprio nulla, certamente molto, troppo poco, specialmente in tema di programmazione del territorio, contrariamente a quanto si è verificato da circa un ventennio in altri paesi, primi fra tutti Gran Bretagna e Stati Uniti. Ma c'è di più: non si è fatto nulla o quasi da parte di comuni. Peggio ancora: si sono costruiti impianti di depurazione, ma il 90 per cento di essi — stando ai dati dell'Istituto per la ricerca delle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, riportati recentemente da autorevoli organi di stampa — è inefficiente. Al contrario, circa il 60-70 per cento degli industriali avrebbe ottemperato alle disposizioni di legge. Questo è un dato indubbiamente confortante, ma il 40 per cento che non ha ottemperato rappresenta ancora una percentuale troppo elevata.

Sulla base delle considerazioni esposte relativamente all'entità degli incalcolabili danni già prodotti dalla inosservanza delle leggi per la tutela delle acque ed alle dimensioni estremamente preoccupanti che va progressivamente assumendo il fenomeno dell'inquinamento, riteniamo che l'ulteriore proroga all'applicazione della legge n. 319 sia improponibile; improponibile perchè suonerebbe ancora una volta come premio per quanti disattendono le leggi, per quanti hanno come unico obiettivo la salvaguardia dei loro interessi economici e alimenterebbe sfiducia e discredito nei nostri confronti dagli altri paesi della Comunità europea; è assolutamente inaccettabile perchè la difesa dell'ambiente è diventata ormai un vero e proprio problema di sopravvivenza che, in quanto tale, non può essere rinviato.

Per questi motivi siamo decisamente contrari alla proroga e proponiamo l'emendamento soppressivo 6. 12. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LOPRIENO. Signor Presidente, signori senatori, signori rappresentanti del Governo, considerata l'importanza dell'argomento mi sia concesso di spendere un po' di tempo per illustrare gli emendamenti 6.1 e 6.2. I commi 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1983 che disciplina la proroga dei termini di vigenza delle leggi e la proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 riguardano la normativa della depurazione delle acque definita a suo tempo nella legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Il comma 10 del presente decreto conferisce alle regioni la possibilità di proroga del termine del 31 dicembre 1983 stabilito con il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 81, fino al 31 dicembre 1984.

Occorre ricordare che la legge n. 319 del 10 maggio 1976 richiedeva la realizzazione delle opere di depurazione entro due anni dalla entrata in vigore della legge (articolo 7) e imponeva alle regioni di definire entro tre anni i criteri di attuazione delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarico (articolo 8).

Con la successiva legge 24 dicembre 1979, n. 650, questi due termini (1978 il primo, 1980 il secondo), venivano riaperti e prorogati al 31 marzo 1981. La legge n. 650 imponeva tuttavia, all'articolo 2, ai titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, che non avevano provveduto all'adeguamento degli scarichi nei limiti prescritti dalla legge di presentare, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, cioè entro il 1° marzo 1980, un programma dettagliato con l'indicazione della data di inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l'adeguamento alla Tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Con il successivo decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, si dava invece la possibilità alle regioni di prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini di cui sopra purchè gli impianti centralizzati di depurazione fossero compresi nei progetti già da esse approvati. La legge 5 marzo 1982, n. 62, riconosceva quindi implicitamente la mancata presentazione da parte delle regioni dei piani sia della programmazione delle opere

pubbliche attinenti agli scarichi ed alla depurazione delle acque che della definizione dei criteri di attuazione e delle fasi temporali di intervento per i quali la legge n. 319 del 1976 poneva il limite del 31 dicembre 1980. A distanza di sette anni dall'approvazione di tale legge con il presente decreto si continua a prorogare una serie di termini di scadenza più o meno con le stesse motivazioni, disattendendo quelli che erano i programmi di attuazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ed aggravando la situazione di degradazione dell'ambiente con grave pericolo per la salute delle popolazioni. Questa grave condizione di degrado ambientale è dovuta in prima ragione all'inquinamento derivato dagli scarichi industriali e civili che si notano soprattutto in corrispondenza dei nostri maggiori corsi fluviali e che si ripercuotono sulle popolazioni direttamente interessate. Basti pensare che oltre alla limitazione nell'uso delle acque fluviali interessate, trasformate ormai in fogne a cielo aperto anche nell'attraversamento delle città, l'inquinamento produce anche una limitazione nell'uso delle acque costiere per la balneazione, con gravi danni per la salute della popolazione e per le attività economiche che si svolgono in tutte quelle zone.

Piuttosto che insistere per un'adeguata ed immediata realizzazione di opere di depurazione che permettano di avviare il risanamento dell'ambiente, si continua in una politica intesa a premiare amministrazioni pubbliche e private inadempienti, creando disparità di diritti e di doveri nei cittadini. È quindi giustificato il risentimento delle associazioni culturali ambientaliste e dei cittadini di diverse regioni d'Italia per l'attuale provvedimento del Governo, se si pensa che la prima fase dell'attuazione della legge n. 319, cioè l'adeguamento degli scarichi ai limiti previsti nella tabella C, già comporta per la sua realizzazione un limite temporale di otto anni invece dei tre previsti, mentre per la seconda fase di attuazione l'adeguamento ai limiti della tabella A previsto per il 1984 deve essere ritenuto ormai una speranza destinata a perdersi nei tempi futuri.

Sotto il profilo della riduzione dell'inquinamento delle acque, i limiti della tabella C rappresentano uno stato intermedio e non definitivo di tutela dell'ambiente, se si considera che alcuni parametri di contaminazione chimica e microbiologica sono ancora alti. Basti pensare ai livelli di azoto nitrico e nitroso che di per sé rappresentano dei fattori negativi per la salute umana. Infatti, la legislazione del 1976 definiva le caratteristiche chimico-biologiche degli scarichi industriali, ma non quelle dei corpi idrici riceventi. D'altra parte, la situazione nelle zone in cui i limiti di tempo previsti dalla legge n. 319 sono stati rispettati non permette di affermare che l'inquinamento sia sotto controllo, in quanto da un'indagine eseguita dal CNR in una zona campione risulta che soltanto il tre per cento degli impianti di depurazione installati sia efficiente.

La proroga richiesta dal decreto, inoltre, non garantisce in alcun modo che alla nuova scadenza la situazione non si ripresenti nei termini attuali, accentuando le differenziazioni tra regioni e zone diverse, senza stabilire delle penalizzazioni per gli inadempienti che siano tali da rendere economicamente conveniente impegnarsi per il raggiungimento dei limiti previsti dalla tabella C, o, perlomeno sotto un profilo di equità, che siano penalizzazioni che rappresentino il costo equivalente pagato da coloro che invece hanno realizzato investimenti per il rispetto della legge, sottoponendosi a sacrifici economici facilmente identificabili. La proroga introdurrebbe degli squilibri economici tra le stesse categorie produttive che in zone diverse si sono comportate diversamente rispetto alla legge o tra le diverse categorie produttive nella stessa regione. Nel caso dei territori del Valdarno inferiore, ad esempio, a causa dell'elevata contaminazione chimica ed organica delle acque del fiume che provoca difficoltà di respirazione a tutta la popolazione, soprattutto d'estate, come ha potuto accertare con diverse visite lo stesso ministro per l'ecologia onorevole Biondi, sotto la pressione della popolazione espressa in vari modi, dalle marce ecologiche all'occupazione di strade, le aziende produttive del cuoio della zona si

sono impegnate finanziariamente in maniera onerosa per la realizzazione di opere di depurazione nel rispetto della legge.

Ciò nonostante la situazione di contaminazione delle acque del fiume rimane molto negativa, a causa di inadempienze nei territori a monte, tanto che è in atto un'azione concordata tra le diverse preture della zona che per ridurre l'inquinamento del fiume vorrebbero limitare l'attività produttiva proprio in quelle aree nelle quali molte opere di depurazione sono state realizzate. Doppio danno, quindi, per chi rispetta la legge.

La richiesta di proroga, inoltre, non è associata con conoscenze minime sullo stato di attuazione della legge n. 319 su tutto il territorio nazionale, tali da permettere una possibile valutazione della idoneità del provvedimento, in vista di un immediato completamento delle opere previste su tutto il territorio nazionale.

Mentre in un altro settore dell'attività del paese, quello della ricerca scientifica, si prosegue nello sviluppo di studi e sperimentazioni che permettano l'allestimento di servizi più adeguati per la gestione dell'ambiente e la preparazione di competenze scientifiche allineate a livello internazionale — mi riferisco al progetto finalizzato del CNR « Qualità dell'ambiente », conclusosi nel 1982, cui farà seguito un nuovo programma nazionale quinquennale di ricerca ambientale già elaborato dal Ministero della ricerca scientifica e tecnologica — nel Parlamento italiano tutti gli sforzi normativi, che rendano possibile il recupero dell'ambiente nazionale ed il suo adeguamento a criteri compatibili con la vita, così faticosamente elaborati nel passato, vengono vanificati totalmente con questa proroga, disattendendo le aspirazioni del paese.

Pertanto, sulla base delle esigenze espresse da associazioni culturali ambientaliste, dalle popolazioni che aspirano ad un ambiente più salubre e dalle amministrazioni pubbliche preoccupate per la tutela dell'ambiente e delle ripercussioni economiche di provvedimenti iniqui, si ritiene opportuno che la scadenza del 31 dicembre 1983 debba essere considerata valida ed operante e debbano anche essere previsti per gli inademp-

pienti penalizzazioni almeno equivalenti ai costi economici sostenuti dagli operatori che invece si sono adeguati ai termini della tabella C della legge n. 319. Tali penalizzazioni, senza provocare l'interruzione delle attività produttive, devono incentivare realmente gli investimenti necessari per il raggiungimento dei limiti della tabella C entro tempi tecnici strettamente necessari che devono essere definiti e controllati dalle regioni e non ulteriormente differiti.

Inoltre si ritiene opportuno che debba essere mantenuto un quadro di riferimento unico per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i valori delle tabelle e delle scadenze previste dalla legge n. 319, al fine di evitare disomogeneità in un processo, come il risanamento ambientale, che può essere validamente ed efficacemente concepito ed attuato soltanto in una dimensione nazionale, oltre che ad evitare ingiuste e dannose disparità di trattamento tra aziende anche di uno stesso settore produttivo. Si ritiene ancora opportuno che debba essere reso noto lo stato di attuazione su tutto il territorio nazionale degli atti previsti dalla legge n. 319 al 31 dicembre 1983.

Ancora, si ritiene opportuno che il ruolo autonomo delle regioni debba essere individuato nel controllo del rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 319, attualmente accertati dalle USL e non nella determinazione delle normative, così come indica il decreto n. 747.

Inoltre, condizione indispensabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 319 nei tempi tecnici strettamente necessari si ritiene sia un adeguato rifinanziamento della legge stessa. Tale rifinanziamento deve essere adeguato e ripartito equamente, secondo criteri di priorità differenziati, sulla base degli adempimenti parziali già realizzati, che permettano il completamento delle opere in atto, anche al di fuori della stessa legge n. 319, che però si riferiscono al risanamento ambientale.

Per tutte queste ragioni, da parte dei Gruppi della Sinistra indipendente e del Partito comunista italiano si chiede che la parte del decreto n. 747 che stabilisce la proroga dei termini della tabella C della legge n. 319

— commi 10 e 11 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 421 — non venga convertita in legge.

SAPORITO, *relatore*. L'emendamento 6.5 si illustra da sè. Colgo l'occasione per esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.12, 6.1 e 6.2.

* AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 6.15 ha carattere puramente tecnico, perchè nella stesura del decreto non emerge con sufficiente chiarezza che l'integrazione con il Ministro per l'ecologia riguarda in realtà due distinti comitati interministeriali. Il testo originario fa riferimento ad una disciplina di legge e successive modificazioni e da tutto ciò emerge la migliore dizione dell'emendamento 6.15.

Colgo anch'io l'occasione per esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il Governo è favorevole all'emendamento 6.8 perchè sono termini la cui proroga agevola lo svolgimento di attività edilizie.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.9 valgono ragioni analoghe e il Governo perciò è favorevole.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 6.10...

SAPORITO, *relatore*. Lo ritiro, non essendo stata ritenuta proponibile la seconda parte relativa alle sanzioni.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono contrario agli emendamenti 6.12, 6.1 e 6.2. Sono favorevole all'emendamento 6.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

E approvato.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 6.9, mi permetterei di suggerire, sempre per evitare l'interruzione di termini, di aggiungere dopo le parole: « della legge 28 gennaio 1977, n. 10 », le seguenti: « e successive modifiche e integrazioni ». Si tratta di una modifica tecnica che sottopongo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica testè suggerita dal relatore Saporito.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, nel nuovo testo.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, il senatore Saporito vuole procedere ad ampie modificazioni della legge Merli. Si lamenta perchè il passo indietro non deve essere neanche commentato e ne ha ben ragione. (*Proteste del relatore senatore Saporito*). Infatti egli ha sentito le nostre argomentazioni che differiscono da quelle della Sinistra indipendente benchè gli emendamenti siano analoghi. Ci troviamo di fronte alla necessità di rompere con queste proroghe, perchè vediamo che il Governo ha la piena responsabilità di non dare i necessari indirizzi e mezzi per realizzare gli impianti che presiedono alla applicazione della legge Merli.

Certo vi sono anche comuni che non adempiono a questo obbligo, ma che cosa può indurli ad adempiere? Seppure fanno i piani che debbono vincolare anche le industrie, poi mancano i mezzi, perchè non c'è un piano finanziario e non ci sono le sovvenzioni necessarie, visto che gli impianti che comportano investimenti non possono essere fatti con le spese correnti ma esclusivamente con i mezzi di investimento che sono il risultato di una politica economica generale, di una messa a disposizione dei comuni di un *plafond*, di una disponibilità oltre la quale non si può andare.

Tutto questo ci induce ad insistere perchè questa legge entri in vigore, perchè non si prolunghi, in modo capzioso o con l'assegnazione di procedure ancora più larghe nei confronti degli inquinatori, come quelle che sono state proposte con l'emendamento 6.5, una situazione di grave pericolo per l'ambiente come quella che è stata denunciata dal senatore Calì, di fronte alla quale l'atteggiamento del Governo si appalesa sordo.

Voteremo quindi per la soppressione dei commi 10 e 11 dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Calì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Desidero fare una breve dichiarazione di voto, signor Presidente, signori colleghi, per dire che le ragioni di contrarietà che sono state espresse da questo Gruppo durante le varie fasi del dibattito, prima durante la dichiarazione di incostituzionalità, poi in Commissione, infine in questa lunga giornata di dibattito, sono confermate dal fatto che un testo come quello che ci è stato proposto ha dimostrato la difficoltà per l'Aula di intervenire, la menomazione della sua capacità di modificare i testi, infine un peggioramento della dialettica fra i vari Gruppi politici all'interno del Parlamento.

Tutto ciò è dovuto al particolare contenuto di questo decreto-legge, alla sua eterogeneità ancora una volta, al modo come sono state redatte le singole norme che hanno consentito e addirittura richiesto dichiarazioni di improponibilità di emendamenti che pure i Gruppi politici ritenevano necessari anche in un'intesa larga tra i vari Gruppi ed il Governo.

La mia dichiarazione di voto, quindi, non può che essere contraria: la contrarietà del Gruppo comunista non può che trovarsi rafforzata dopo un dibattito così anomalo e così negativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, il cui titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983 ».

È approvato.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 8 febbraio 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, mercoledì 8 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (489).

II. Discussione dei documenti:

1. Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Gianotti, per il reato di diffamazione (*Doc. IV, n. 6*).

2. Domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione alla cattura contro il senatore Murmura, per i reati di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 699, 700, 575, 576, nn. 1 e 3, 577, n. 4, 624, 625, n. 2, 416, 110,

112, 81, 61, nn. 6 e 10, del codice penale (*Doc. IV, n. 24*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (232).

IV. votazione finale del testo unificato degli articoli dei disegni di legge:

BOZZELLO VEROLE ed altri. — Adeguamento delle indennità degli assessori comunali (71).

PAVAN ed altri. — *Status* degli amministratori locali (142)

SANTALCO ed altri. — Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive in seno alle unità sanitarie locali (363).

La seduta è tolta (*ore 0,05 di mercoledì 8 febbraio*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari